



Briona
Via Solaroli 11
Tel. 0321 826080



Caltignaga
Via Roma 16
Tel. 0321 652114



Fara Novarese
Pz. Libertà 20
Tel. 0321 829261



REGOLAMENTO DI POLIZIA IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE

- **Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 26/06/2003, divenuta esecutiva il 17/07/2003**
- **Ripubblicato all'Albo Pretorio per 10 gg. dal 23/07/2003**
- **Entrato in vigore il 04/08/2003**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 18/12/2004**

Titolo I Disposizioni Generali

ART. 1

Il presente Regolamento, conformemente a quanto stabilito dalla legge 14 agosto 1991 n.281, della L.R. 13 aprile 1992 n.20 e della L.R. 26 luglio 1993 n.34, detta le norme per garantire forme di convivenza tra uomini e animali rispettose delle esigenze sanitarie e del benessere degli animali nell'ambito del territorio dell'Unione Novarese 2000.

Art.2

Chiunque detenga un animale da affezione o accetti di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere suo e della sua prole.

Titolo II Anagrafe canina e prevenzione del randagismo

ART.3

A norma dalla legge regionale 13 aprile 1992 n.20, i proprietari o detentore di cani a qualsiasi titolo sono tenuti, entro il secondo mese di vita o comunque entro sessanta giorni dall'inizio della detenzione, ad iscriverli all'Anagrafe Canina Regionale.

La gestione dell'Anagrafe Canina Regionale è affidata all'ufficio di Polizia Municipale dell'Unione Novarese 2000 presso il quale va effettuata l'iscrizione.

ART.4

All'atto dell'iscrizione viene compilata una scheda contenente i seguenti dati:

- le generalità complete ed indirizzo del possessore o detentore del cane,
- il luogo ove il cane è custodito,
- la descrizione dell'animale (sesso, razza, età, taglia e colore del mantello),
- ed il codice assegnato all'animale comprendente il numero della ASL, la sigla della provincia e in numero progressivo.

Copia della scheda viene consegnata al proprietario o detentore che, entro quattro mesi dall'iscrizione all'Anagrafe Canina dovrà provvedere a far imprimere sull'animale il codice di identificazione mediante tatuaggio indelebile da un veterinario autorizzato (dipendente dell'ASL o libero professionista).

I proprietari di cani già tatuati con codice ENCI e non ancora iscritti nell'Anagrafe Canina devono presentare all'ufficio di Polizia municipale, copia del Certificato di Iscrizione e Tatuaggio ENCI, per l'iscrizione all'Anagrafe Canina del Comune.

ART.5

I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare all'ufficio di Polizia Municipale del Unione Novarese 2000, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza.

In caso di morte spetta al proprietario provvedere a proprie cure e spese alla sepoltura o cremazione dei resti.

Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dal detentore, alla Polizia Municipale dell'Unione Novarese 2000.

La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata tempestivamente al Comando di Polizia Municipale. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente tatuati gli organi di Polizia Municipale devono provvedere all'individuazione del proprietario per la restituzione previo pagamento delle eventuali spese sostenute per il recupero dell'animale.

Titolo III Polizia veterinaria

ART.9

Ai sensi dell'art.83 del D.P.R: 8 febbraio 1954 n. 320, nelle vie e piazze del centro abitato i cani devono essere muniti di museruola o condotti al guinzaglio; nei locali pubblici o nei mezzi di trasporto i cani vanno muniti di museruola e tenuti al guinzaglio.

Con ordinanza del Sindaco competente per territorio verranno individuati i parchi pubblici dove non è consentito l'accesso ai cani.

Nelle aree private, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o ad altri animali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2052 C.C. in materia di responsabilità civile.

Art.10

E' vietata la detenzione e l'accesso ai cani all'interno dei negozi alimentari, dei bar, dei ristoranti e locali affini. E' consentita la detenzione negli spazi aperti di detti locali degli animali muniti di guinzaglio e museruola.

ART.11

La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrino problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale é segnalata all'Ufficio di polizia municipale dell'Unione che dispone i necessari accertamenti ed eventuali interventi da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Qualora, a seguito di accertamento congiunto da parte del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., la presenza di gatti risulti incompatibile, per motivi di ordine igienico-sanitario, con insediamenti a rischio (es. ospedali, scuole, asili, case di cura, case di riposo, ecc.) ovvero in caso di epidemie, che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali, i Sindaci dei comuni facenti parte dell'unione ciascuno per il territorio di propria competenza possono disporre con provvedimento motivato la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea. I Comuni, in accordo con il Servizio Veterinario dell'A.S.L., possono decidere l'affidamento di colonie feline ad associazioni per la protezione degli animali.

Qualora si rendesse necessario, l'Unione Novarese 2000 organizza interventi di controllo demografico della popolazione felina (presente su area pubblica) che verranno effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.L.

ART 12

Per quanto riguarda le malattie infettive e diffusive, la loro denuncia ed i provvedimenti esecutivi e quant'altro concerne l'azione cautelativa e preventiva, si fa rinvio al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR dell'08 02. 1953, n. 320.

ART.13

Salvo che il fatto costituisca reato contemplato da Codice Penale o perseguibile con altra disposizione a carattere generale, le violazioni al presente regolamento saranno accertate e punite ai sensi della legge 14 agosto 1991 n°281, dalla legge Regionale n° 34 del 26 luglio 1993, dall'art. 8 della L.R. 20/92 e successive integrazioni o modifiche.

TITOLO IV

Norme contro il maltrattamento animale

ART. 14

E' vietato

- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali,
- abbandonare animali sul territorio dell'Unione Novarese 2000,
- addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse,
- detenere animali in spazi angusti, esposti alle intemperie e privi dell'acqua o di cibo necessario,
- detenere animali in rimesse, cantine o box in lamiera in modo continuativo,
- svolgere sul territorio dell'Unione Novarese 2000 spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino l'uso di animali ad eccezione degli spettacoli circensi.
- detenere animali che non si possano adattare alla cattività.
- detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art.15

E' vietato detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie.

La detenzione di cani alla catena deve essere evitata. Qualora si rendesse necessaria, occorre che la stessa abbia una lunghezza non inferiore a metri cinque ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza pericolo di rimanere impigliato nella stessa.

Gli animali che per il loro uso debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

ART.16

I recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie minima di 8 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza.

I locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno e possono contenere fino a 5 cani adulti. La presenza di un numero superiore di animali è soggetta alla disciplina prevista per i canili privati dall'art.9 della L.R. n.34/1993 e dall'art.6 del regolamento di attuazione n.2 del 11.11.1993.

ART.17

I possessori, detentori o proprietari di cani, quando circolano all'interno del centro abitato con i propri animali, al fine di evitare disagi o di creare problemi igienico-sanitari sono tenuti ad avere con sé appositi strumenti idonei e a raccogliere gli escrementi prodotti dai propri animali.

In sede di verifica e controllo da parte degli organi di polizia municipale o delle forze dell'ordine devono dimostrare di essere in possesso di idonei strumenti per la raccolta. Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni di cui ai commi precedenti, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 18.

I possessori, detentori o proprietari di cani, sono responsabili del disturbo alla quiete pubblica che può essere cagionato dall'animale e deve adottare ogni misura necessaria a prevenirlo. Il disturbo eventualmente arrecato dall'abbaiare o guaire dell'animale dev'essere segnalato all'ufficio di polizia municipale dell'Unione che provvederà ad

effettuare dei sopralluoghi per verificare le condizioni di mantenimento dell'animale ed in particolare l'osservanza delle norme di cui al presente titolo.

Titolo V Norme finali

ART 18

Le violazioni al presente regolamento, fatte salve le specifiche disposizioni di natura penale, al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla legge 14 agosto 1991 n°281, dalla legge Regionale n° 34 del 26 luglio 1993 , dall'art. 8 della L.R. 20/92 e successive integrazioni o modifiche, saranno accertate e punite ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della Legge n° 3 del 16.01.2003 con l'applicazione di una sanzione minima di €.50,00 e sanzione massima edittale di €.500,00.

Per quanto concerne l'erogazione e l'applicazione delle sanzioni si applica la normativa e l'iter previsto dalla Legge 24.11.81 n° 689.

La Polizia Municipale é incaricata di fare rispettare il presente Regolamento.

Art.19

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge 14 agosto 1991 n.281, della L.R. 13 aprile 1992 n.20 e della L.R. 26 luglio 1993 n.34.

ART.20

Il presente regolamento entra in vigore dopo 10 giorni di pubblicazione successiva all'esecutività della deliberazione di approvazione.